DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nel Granducato del Lussemburgo

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(89/51/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84 la classificazione delle carcasse di suino deve essere effettuata stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di uno o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (5);

considerando che il governo del Lussemburgo ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare metodi di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio ed ha fornito le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risulta che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detti metodi di classificazione;

considerando che nessuna modifica dell'apparecchio né del metodo di classificazione può essere autorizzata, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'esperienza acquistata; che, a tal fine, la presente autorizzazione può essere revocata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzato, come solo metodo di classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, l'impiego dell'apparecchio denominato « Hennessy Grading Probe » (« HGP2 ») e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nell'allegato.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica dell'apparecchio o del metodo di stima.

Articolo 3

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.
(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

ALLEGATO

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Hennessy Grading Probe » (« HGP2 »).

2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama dell'estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore (tipo Siemens 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP2 nonché di un ordinatore ad esso collegato.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 57{,}375 - 0{,}63569\ x_1 + 0{,}19966\ x_2 - 0{,}23643\ x_3$$

laddove

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la contenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola,

x_2 = peso in mm del muscolo misurato alla stesso tempo e nello stesso luogo di x_1,

x_3 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 110 kg.